

## **CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BELLINO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI OBITORIO**

### **TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN1) in persona del Direttore Amministrativo dei Presidi Ospedalieri Sig. Enzo MAO, domiciliato ai fini del presente atto in Savigliano - Via Ospedali, 14 - Partita IVA e Codice Fiscale 01128930045

### **E**

Il Comune di Bellino nella persona del suo Sindaco pro-tempore e Legale Rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto in Bellino - Borgata Pleyne - Partita IVA 00534820048

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

L'ASL CN1 mette a disposizione del Comune di Bellino presso i Presidi Ospedalieri di Savigliano/Saluzzo e di Fossano un locale adiacente la sala in cui trovano collocazione le celle frigorifere da destinare ad obitorio.

#### **ART. 2**

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 285/90 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" il locale obitorio viene messo a disposizione per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

#### **ART. 3**

L'ASL CN1 mette altresì a disposizione del Comune di Bellino le celle frigorifere site in locale adiacente a quello destinato ad obitorio.

#### **ART. 4**

Nel caso in cui sia necessario procedere ad autopsie l'ASL CN1 metterà, altresì, a disposizione del Comune di Bellino la sala per i riscontri autoptici.

#### **ART. 5**

L'ASL CN1 assicura la gestione del Servizio di obitorio e di celle frigorifere con l'intervento del personale delle camere mortuarie. In particolare l'intervento del personale di cui trattasi si esplicherà nel caso in cui l'autorità giudiziaria disponga autopsia o accertamenti medico-legali in forma di supporto al Medico Anatomo-patologo o Legale chiamato ad operare.

#### **ART. 6**

L'ASL CN1 assicura nell'ambito del locale di obitorio e di quello delle celle frigorifere l'illuminazione e le pulizie e quant'altro occorra al mantenimento della funzionalità e del decoro delle stesse.

**ART. 7**

L'ASL CN1 si impegna ad eseguire all'interno dei locali di che trattasi, a sue spese, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria, nonché le piccole riparazioni.

**ART. 8**

I lavori di manutenzione straordinaria che si possono rendere necessari per l'applicazione della relativa normativa di polizia mortuaria saranno effettuati direttamente dall'ASL CN1 ferma restando la riserva di modifica del compenso da corrispondersi dal Comune di Bellino per la gestione del Servizio di che trattasi, previa intesa tra le parti interessate.

**ART. 9**

Il Comune di Bellino si impegna a corrispondere per l'anno 2014 e 2015 all'ASL CN1 la somma annuale di Euro 51,60 (corrispondente a Euro 0.43/abitate al 31/12/2013) comprensivo dell'I.V.A. ai sensi di legge, quale corrispettivo dei servizi indicati negli articoli precedenti.

**ART. 10**

La presente convenzione decorre dal 01.01.2014 al 31.12.2015. E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo con preavviso scritto all'altra parte di almeno 30 gg. inviato a mezzo raccomandata.

**ART. 11**

Si dà atto che non esistono oneri di registrazione a carico degli Enti firmatari della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto.

Savigliano li, 14.03.2014

PER L'ASL CN1  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DEI PRESIDI OSPEDALIERI

ENZO MAO



PER IL COMUNE DI BELLINO  
IL SINDACO PRO-TEMPORE

